

LIBERTÀ GIOVANI RESPONSABILITÀ

Scritti in onore di
Mario Bertolissi

a cura di

Giuseppe Bergonzini - Filippo Pizzolato
Guido Rivosecchi - Giovanna Tieghi

ESTRATTO



JOVENE EDITORE

Coordinamento

Giuseppe Bergonzini - Filippo Pizzolato
Guido Rivosecchi - Giovanna Tieghi

Segretario della Redazione

Giovanni Comazzetto

DIRITTI D'AUTORE RISERVATI

© Copyright 2020

ISBN 978-88-243-2677-3

JOVENE EDITORE

Via Mezzocannone 109 - 80134 NAPOLI - ITALIA
Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87
web site: www.jovene.it e-mail: info@jovene.it

I diritti di riproduzione e di adattamento anche parziale della presente opera (compresi i microfilm, i CD e le fotocopie) sono riservati per tutti i Paesi. Le riproduzioni totali, o parziali che superino il 15% del volume, verranno perseguite in sede civile e in sede penale presso i produttori, i rivenditori, i distributori, nonché presso i singoli acquirenti, ai sensi della L. 18 agosto 2000 n. 248. È consentita la fotocopiatura ad uso personale di non oltre il 15% del volume successivamente al versamento alla SIAE di un compenso pari a quanto previsto dall'art. 68, co. 4, L. 22 aprile 1941 n. 633.

Printed in Italy Stampato in Italia

LORENZO LOCATELLI

RIFLESSIONI SULLA SCUOLA FORENSE
TRA *BABY BOOMERS* E *GENERATION Z*

SOMMARIO: 1. Università e scuola forense: dalla *forza* del sapere al *controllo* professionale, deontologico ed etico. – 2. La scuola forense: preparazione all’esame o preparazione alla professione? – 3. Le fragili fondamenta della scuola forense. – 4. Dai *Baby boomers* alla *Generazione Z*.

1. *Università e scuola forense: dalla forza del sapere al controllo professionale, deontologico ed etico*

Mario Bertolissi è da molti anni responsabile dell’area di diritto costituzionale della Scuola forense di Padova¹. Abbiamo avuto, in tutto questo tempo, varie occasioni di confronto, uniti nel pensiero che i corsi, oggi espressamente regolamentati da una normativa pericolosamente sospesa², hanno come destinazione naturale quella di avvicinare l’allievo – ormai da considerare professionista, seppur in erba, ma certo non più studente di giurisprudenza – alla realtà dell’avvocatura³, facendolo sentire non elemento passivo ma partecipe di un nuovo insieme.

Il passaggio delicato del nostro sistema è, da sempre, la transizione dalla realtà universitaria, caratterizzata sia dall’apprendimento degli istituti del diritto sia dalla diversità del livello rispetto all’insegnante, a quella di aspirante avvocato, con un inserimento graduale verso il nuovo

¹ Intitolata, nel 2018, all’avvocato Francesco Baldon, suo primo direttore.

² Infatti, a seguito di ripetute modifiche della normativa, ultima, quella operata attraverso il D.M. n. 80/20, i corsi per l’accesso alla professione forense saranno obbligatori dal 31 marzo 2022, con slittamento di quattro anni dell’obbligo previsto dall’art. 10 D.M. n. 17/2018.

³ Con il primo scoglio del, mai sopito, problema dei numeri degli iscritti: G. PASQUALI E P. CALAMANDREI, *L’università di domani*, Foligno 1923, 305, coglievano “il problema più angoscioso per l’avvocatura” in coloro i quali “e saranno i più, non riusciranno a trovare un professionista anziano disposto a farli lavorare e che non potranno mettersi a lavorare per proprio conto”.

mondo del lavoro⁴ e l'autonomia. È, questo, un frangente in cui occorre abbattere un muro importante e aiutare il neolaureato a inserirsi nel sistema della professione, chiarendo che esser avvocato non significa solo far parte di uno studio legale, studiare casi, incontrare clienti, confrontarsi con controparti e giudici. Chi partecipa in modo attivo, insegnandovi, ai corsi di formazione per avvocato deve, quindi, cogliere che la sua funzione non è tanto ripetere nozioni accademiche, quanto accompagnare i tirocinanti al nuovo mondo, fornendo loro elementi di diritto ma, anche, molto altro: spirito di appartenenza, consapevolezza di aver iniziato un percorso professionale che comporta nuovi diritti e doveri.

È una fase, quella del tirocinio, prettamente e psicologicamente complessa, in cui andrebbero rivalutati i valori fondamentali del diritto e della professione scelta e nella quale, invece, sempre più spesso si assiste a un atteggiamento conflittuale del neolaureato, inquinato dalla comprensibile impazienza d'inserimento nel mondo del lavoro, a volte collegata all'inseguimento di una specializzazione veloce, la quale agisce come palliativo⁵ in un mercato segnato, purtroppo, da sofferenza e recessione⁶.

Nulla in contrario, sia chiaro, alla specializzazione, nota caratterizzante il moderno mondo forense: essa è, infatti, un bene quando è proposta come qualifica di elevata competenza in un settore e positiva opposizione alla sorpassata figura dell'avvocato tuttologo del diritto. Quel che preoccupa è, piuttosto, l'assistere al suo intervenire con largo anticipo rispetto a un percorso che dovrebbe, ritengo e invece, prendere il via non da una deviazione originaria dalla base culturale eterogenea, ma da un'idea di perfezionamento di elementi fondamentali, giuridici e non, già acquisiti.

L'aspirante avvocato non dovrebbe mai dimenticare, mutuando un efficace messaggio di marketing, che *power is nothing without control*. Serve sicuramente la forza, data dalla conoscenza del diritto, ma non si può fare a meno del controllo di quella forza, per evitare di diventare un mero, triste, conoscitore di regole⁷.

⁴ A. MARIANI MARINI, *Problema avvocato: inseguire il futuro*, in A. MARIANI MARINI (a cura di), *Promemoria per avvocati*, Pisa 2014, 29 ss.

⁵ Con riguardo alla corsa alla specializzazione, sia consentito il rinvio a L. LOCATELLI, *La pratica forense*, Padova 1996, 5.

⁶ Recessione che ha colpito non solo il mercato italiano, come indica C. GILLIGAN, *La formazione dell'avvocato in Inghilterra e Galles: qualità professionale, deontologia e mercato*, in G. ALPA, A. MARIANI MARINI (a cura di), *La formazione dell'avvocato in Europa*, Pisa 2009, 114.

⁷ Mi si perdonerà il richiamo a E. BENNATO, *In prigione in prigione*, in *Burattino senza fili*, 1977: "Tu che sei avvocato, serio e preparato, ridi e scherzi poco, ma conosci tutte le

La capacità di controllo deriva dall'insieme delle conoscenze necessarie allo sviluppo dell'essere avvocato: il linguaggio, la capacità di comprendere e mediare, la conoscenza dei modelli di comportamento professionale relativi all'organizzazione del lavoro⁸, ai rapporti con le parti che si assistono, con le controparti, con i colleghi, con i giudici, con un Consiglio dell'ordine sempre più chiamato a pesanti carichi d'amministrazione, per non parlare delle storiche tematiche concernenti l'economia delle prestazioni e l'apparire sul mercato.

In questo contesto, in particolare, è importante che etica e deontologia si uniscano inscindibilmente alla preparazione tecnica e agli aspetti organizzativi del lavoro.

La deontologia, ad esempio, non andrebbe proposta all'allievo dal solo angolo di visuale moralistico, collegato a un concetto di *dover essere* che risulta, peraltro, pericolosamente ambiguo in un ambito spesso caratterizzato dalla contrapposizione degli interessi. Non possiamo, nell'approccio deontologico verso i giovani, limitarci a individuare e spiegare le regole di una sorta di etichetta del professionista forense⁹; dobbiamo, invece, preoccuparci di spaziare, capire e far capire come si debba muovere l'avvocato in un contesto più ampio, cercando di imporre una cultura che travalica le esigenze settoriali e che costituisce, di fatto, la categoria, cogliendone, come è stato rilevato¹⁰, quei valori di fondamento comuni che danno autorevolezza agli appartenenti.

In una figura professionale che ritengo abbia ancora molte peculiarità sociali e che non può esser ridotta all'operatore del casello autostradale attraverso il quale si è obbligati a passare se si è in cerca di giustizia¹¹, non si può prescindere non solo dal rispetto di regole di condotta, ma dal conoscere alla perfezione il territorio su cui si andrà ad operare. Spesso, infatti, è proprio la mancata padronanza degli spazi e degli strumenti che porta alla violazione deontologica e, dunque, all'infrazione di una regola di comportamento cui consegue una sanzione da parte della comunità.

L'etica, dal canto suo, non svolge una funzione meno importante. L'inosservanza dei buoni principi, spesso confusi con quelli deontologici,

regole del gioco. Allora, in prigione in prigione, sì anche tu in prigione e che ti serva da lezione⁷.

⁸ R. LENER, *Modelli di comportamento professionale ed organizzazione degli studi nel contesto europeo*, in A. MARIANI MARINI (a cura di), *Il linguaggio, la condotta, il metodo*, Milano 2001, 53.

⁹ C. LEGA, *Deontologia forense*, Milano 1975, 4.

¹⁰ Molto incisive le parole, sul tema, di S. RACHELI, *Difesa, giudizio, processo: pluralità di deontologie?*, in A. MARIANI MARINI (a cura di), *Il linguaggio, la condotta, il metodo*, cit., 70.

non va sottovalutata dalla categoria per la caratteristica mancanza di una reazione punitiva e per proporsi l'etica quale elemento prettamente morale che offre una valutazione di buona giustizia di una condotta. L'avvocatura, per questo, dovrebbe proporre per le scuole forensi maggiore attenzione sia all'etica generale, comune a chi è esterno alla categoria, sia all'etica di ruolo, comune alla categoria ma distinta dalla deontologia, avendo sempre presente che l'etica professionale possiede una forza che porta, in determinati casi, a escludere alcuni principi dell'etica generale¹².

In una società caratterizzata da una comunicazione mediatica veloce e spesso incontrollabile, l'avvocato moderno ed europeo¹³ non può evitare di porsi domande di carattere non solo giuridico, economico e deontologico ma anche etico¹⁴, confrontandosi con il dualismo bene/ male tipico della vita, perché la sua fortuna professionale, e anche economica, inevitabilmente passa attraverso un esame quotidiano del modo di *fare ed essere* avvocato, indipendentemente da norme e sanzioni¹⁵.

2. *La scuola forense: preparazione all'esame o preparazione alla professione?*

Il corso di laurea in giurisprudenza anche oggi ha difficoltà¹⁶, nonostante alcuni lodevoli sforzi, a impostare l'allievo verso una specifica pro-

¹¹ Un parallelo, che fece assai scalpore, proposto dalla giornalista finanziaria americana J.B. QUINN, in *Newsweek*, 9 October 1975, *Lawyers are operators of the toll bridge across which anyone in search of justice has to pass*.

¹² Si pensi all'obbligo di riservatezza, alla difesa tecnica di soggetti che si conoscono colpevoli o al processo ingiustamente vittorioso per aver profittato dell'errore dell'avversario.

¹³ M. BENICHO, *La formazione professionale dell'avvocato in Francia: qualità professionale, deontologia e mercato*, in G. ALPA, A. MARANI MARINI (a cura di), *La formazione dell'avvocato in Europa*, cit., 106, evidenzia che non può esistere una morale per ogni avvocato e che non possono esserci 600.000 morali in Europa e nemmeno tante morali quanti sono i Paesi dell'Unione.

¹⁴ Secondo A. MARIANI MARINI, *Agli antipodi dell'azzeccagarbugli. Cultura ed etica dell'avvocato*, Napoli 2009, 135, il rilievo pubblicistico della professione esige che l'avvocato eserciti un ruolo responsabile anche verso la collettività, per la tutela dei valori sui quali si fonda ogni società giusta, libera, legale e rispettosa della dignità di ogni persona.

¹⁵ U. VINCENTI, *Etica per una Repubblica*, Milano 2015, esprime efficacemente, in un lavoro di ampio respiro, la necessità di sapere e saper riconoscere chi sia un uomo virtuoso, dabbene e leale e chi, invece, non lo sia, rilevando che occorre un sistema di educazione adeguato che faccia comprendere come la qualità di atti e comportamenti non sia indifferente ma consona alla necessità di contribuire, da qualunque posizione, agli obiettivi comuni.

¹⁶ Ricordo, con nostalgia, il testo curato da S. CASSESE, *Guida alla facoltà di giurisprudenza*, Bologna 1978, 34, con una nota critica alla scelta di liberalizzazione del piano di studi.

fessione e le cosiddette *cliniche* del diritto sono rimaste, spesso, sulla carta o nel pensiero di pochi¹⁷.

Da quando sono nate le prime scuole forensi in Italia, in epoca ancora non caratterizzata dall'impulso del legislatore, abbiamo potuto prendere coscienza di notevoli cambiamenti: sono finiti i tempi, quasi d'avanguardia, caratterizzati da numeri spropositati, figli di un passaggio quasi obbligato del laureato in una sorta di inutile e illusorio parcheggio¹⁸ momentaneo, offerto dalla pratica forense in attesa di tempi migliori. Oggi, fortunatamente, la tendenza a un rifugio di precariato appare in riduzione e di questo una scuola moderna dovrebbe prendere atto, per cercare sempre più di interfacciarsi, pur tra mille difficoltà, in maniera incisiva con un ambiente di lavoro in fase di perenne ristrutturazione.

La riduzione dei numeri dei tirocinanti ha comportato alcuni cambiamenti, sia nell'insegnante, il quale ha maggiori responsabilità e possibilità di confronto diretto con l'allievo, sia – forse soprattutto – in quest'ultimo che è maggiormente consapevole del proprio ruolo e non vede, giustamente, di buon grado il ripetersi dell'approccio accademico nei suoi confronti.

Che piaccia o no, la scuola dovrebbe trasformarsi e affrontare l'esigenza di contribuire a creare un professionista, dimenticarsi del confortevole clone universitario legato alla preparazione a un esame¹⁹ poco convincente, quello di avvocato, che segna sicuramente un passaggio importante ma che non è certo la svolta che molti si attendono.

Secondo un'indagine sociologica²⁰ degli anni '90, il principale fattore motivazionale nella scelta della professione forense era da individuarsi nel bisogno di forgiare l'attività lavorativa prescelta, provando gratificazione nel sentirsi artefice del proprio futuro, senza vincoli esterni.

¹⁷ F. CARNELUTTI, *Clinica del diritto*, in *Riv. it. proc. civ.*, 1935, I, 173, sosteneva che fosse impossibile studiare diritto processuale civile senza avere fatto girare i discepoli per le cancellerie. Secondo E. REDENTI, *Stato moderno e professione forense*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, 940, le nostre università assomigliano a cliniche che siano prive del tavolo anatomico e ove non sia dato di vedere o visitare un ammalato. Si veda anche V. SCIALOJA, *Ordinamento degli studi di giurisprudenza in relazione alle professioni*, in *Scritti e discorsi politici*, II, 1936, 213.

¹⁸ Sia consentito il rinvio a L. LOCATELLI, *La pratica forense*, cit., 12 ss.

¹⁹ L'art. 3 del D.M. 5 novembre 2018, n. 133, prevede che i corsi di formazione, a contenuto sia teorico sia pratico, sono articolati in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. I corsi devono altresì assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato.

²⁰ C. PETRONE, G. PESSOLANO FILOS, *L'avvocato italiano*, Milano 1992, 67.

Sembra che in quel periodo, dunque, fosse una sentita e marcata esigenza di autonomia a invogliare il laureato in giurisprudenza a scegliere la libera professione assumendosene i rischi²¹. A tale spinta motivazionale, faceva sponda l'interesse per le questioni giuridiche e la curiosità della traduzione in termini giuridici delle mille sfaccettature del vivere quotidiano, come ricordato in un famoso *cult book* degli studenti di legge americani²².

A distanza seguivano, tra le motivazioni, la tradizione familiare (particolarmente sentita, secondo lo studio, nel sud della penisola), il prestigio della professione, mentre l'aspetto economico appariva relegato a posizioni assai realistiche di fine classifica, per non parlare della facilità di accesso alla professione, stimolo che aveva interessato una bassissima percentuale di intervistati.

Il quarto di secolo trascorso da quell'indagine ha visto cambiare molte cose e, probabilmente, l'opzione legata all'autonomia ha perso qualche punto percentuale a fronte di un percorso di una profonda modificazione organizzativa degli studi legali.

Quanto all'accessibilità alla professione, dopo anni di discussioni e programmi, è arrivata la riforma professionale del 2012 che ha introdotto diverse novità²³ con riguardo al tirocinio. All'intervento del legislatore, ha fatto seguito la regolamentazione dei corsi di formazione obbligatori²⁴ ove si nota l'immediato progetto di proiettare la scuola forense all'intere-

²¹ Il dato, peraltro, non sembrava in quel periodo riguardare solo l'avvocato italiano: secondo *L'evenement de jeudi*, 16-22 giugno 1994, il 65% degli intervistati tra gli avvocati francesi ha confermato di aver scelto la professione forense per esigenze di autonomia e il 17% per ragioni economiche.

²² S. TUROW, *Facoltà di legge*, Milano 1989, un saggio emblematico pubblicato nel 1977 negli U.S.A. prima della fortunata serie di romanzi a sfondo legale dell'autore: "Ogni caso ed ogni cliente sono sotto certi aspetti unici, e tuttavia sono abbastanza simili perché possiate inorgogliarvi nel riconoscere la vostra efficienza crescente e gli sfondi umani e che la complessità delle questioni legali mi affascina come quando ero un 1L e mi domandavo se ordinando un hamburger avevo posto in essere un contratto".

²³ Vanno, in proposito, particolarmente ricordati gli artt. 41 e 43 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il primo prevede che *il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche*. Il secondo dispone, invece, che *il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge*.

²⁴ D.M. 9 febbraio 2018, n. 17. Si veda P. POLLASTRO, *Il programma dei corsi* (della Scuola forense), in *Cultura e diritti*, 2018, NS, 43.

grare la preparazione necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame²⁵ per l'abilitazione²⁶, estendendo il fine, con un forse irrisconoscete avverbio di incremento²⁷, alla conoscenza dei principi deontologici legati alla professione.

Esistono, quindi, due livelli di attenzione: il primo, dedicato alla preparazione tesa allo svolgimento dell'attività professionale in senso tecnico con l'immediato richiamo all'espletare o, forse e più francamente, a superare l'esame; il secondo, teso all'assicurare la conoscenza dei principi deontologici.

Questo piano sistematico, che a fronte delle enunciazioni finalistiche trova un limite già nel suo stesso metodo organizzativo²⁸, non deve portare a confondere le idee e alla tendenza a istituire scuole forensi tese a focalizzarsi più sul superamento dell'esame che sulla preparazione alla professione. L'esame di abilitazione, non si può negare, rimane l'interesse primario – discendente da un concetto sbagliato che pone, tuttavia, le proprie basi su di una scelta originaria sbagliata²⁹ – del praticante ma l'approccio di attenzione al classico “primo risultato utile” propone il rischio di inquinare lo scopo della scuola forense, che non è tanto quello di indovinare il tema di esame inserendolo nel proprio programma, quanto quello di aiutare a preparare professionalmente il giovane avvocato.

Come è stato rilevato³⁰, all'Università è normale che gli studenti che devono sostenere un esame trascrivano le domande poste dai professori e le risposte richieste e con questa defatigante attività di affinare la preparazione alla luce delle domande che vengono formulate, si cerca di rag-

²⁵ C.M. GRILLO, A. GUARNIERI, G. ONOFRI, *L'esame di procuratore legale*, Milano 1994, 63 ss.

²⁶ Art. 3, comma 1, del D.M. 9 febbraio 2018, n. 17.

²⁷ I corsi, secondo l'art. 3, del Regolamento, devono *altresì* assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato.

²⁸ Il D.M. 9 febbraio 2018, n. 17, all'art. 5, comma 1, prevede un numero di ore non proprio confortante in relazione ad un parco materie di grande ampiezza: almeno 160 ore distribuite in tre semestri, secondo modalità ed orario idonei a consentire lo svolgimento del tirocinio professionale.

²⁹ Giustamente A. MARIANI MARINI, *Agli antipodi dell'azzeccagarbugli*, cit., 69, rileva che l'esame è concepito non come verifica di una compiuta formazione per l'esercizio della professione, ma come una ricognizione della conoscenza di istituti del diritto acquisita nelle aule universitarie.

³⁰ G. PASCUZZI, *Insegnare all'università*, contributo destinato agli *Scritti in onore di Roberto Pardolesi*, in *giovannipascuzzi.it*, il quale rileva che in questo modo si finisce per subordinare alle modalità valutative gli stessi contenuti dell'apprendimento.

giungere un risultato ma si deve accettare l'alea di discostarsi in maniera pericolosa dall'apprendimento.

Un'esperienza utilitaristica immediata si può rinvenire nei corsi, per lo più privati, nati con l'onesto e dichiarato scopo di preparare al superamento dell'esame di abilitazione. Questi corsi vedono il loro successo strettamente connesso al numero di allievi promossi o alla predizione del tema d'esame e riservano la loro attenzione alle modalità di svolgimento della prova, alle materie interessate, ai casi giurisprudenziali di ultima generazione e oggetto di possibile quesito; questa prospettiva, però, è ben diversa dal creare le basi per il benessere professionale dell'avvocato, del tutto slegato rispetto al problema della stretta abilitazione.

Se qualcosa una scuola forense – termine che dovrebbe imporre più di una preoccupazione a chi viene chiamato all'insegnamento³¹ – dovrebbe trasmettere a un laureato in giurisprudenza non è la soluzione del tema che la prossima tornata d'esame proporrà agli allievi, ma l'allargamento degli orizzonti verso il mondo del lavoro e la capacità di espandere le idee sulla base delle conoscenze acquisite. Gli allievi dovrebbero imparare a condividere quanto hanno appreso e stanno apprendendo attraverso l'esperienza e gli studi personali, con gli approfondimenti dettati dai problemi della parte che si assiste, dall'organizzazione del lavoro, dai doveri deontologici, dall'idea di un futuro oggettivamente incerto per chi, oggi, a poco più di vent'anni coltiva l'idea di *fare* se non addirittura *essere*, come si suole ripetere, avvocato.

Essere avvocati alla fine della seconda decade del terzo millennio non significa aver superato un esame di abilitazione e conoscere le regole: significa sentirsi parte integrata di un territorio sociale cambiato, con profonda consapevolezza del sostrato della materia che si deve affrontare, con la conoscenza delle regole per la difesa della parte ma non solo. Non è più sufficiente il diritto: occorre conoscere nelle linee fondamentali l'essenza, e a volte anche la forma, della materia di volta in volta regolata dal diritto³².

³¹ Alla scelta dei docenti e alla loro preparazione, del resto, è dedicato ampio spazio nelle *Linee guida di attuazione del D.M. 9 febbraio 2018, n. 17, recanti "Disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato"*, nate ai tavoli dei Laboratori presso la Scuola Superiore dell'Avvocatura; si veda F. SORBI, nella sua *Presentazione* al numero speciale di *Cultura e diritti*, 2018, NS, 9.

³² Come correttamente esprime A. GENTILI, *La formazione dell'avvocato civilista*, in A. MARIANI MARINI (a cura di), *Promemoria per avvocati*, Pisa 2014, 101, "a nuova realtà, nuova cultura. Conoscenza del diritto non è solo conoscenza delle leggi, è anche conoscenza della materia su cui le leggi si proiettano".

Da qui, credo, dovrebbe partire la sfida di una scuola che non deve confondere il proprio ruolo e che deve proiettarsi, come ha chiesto a suo tempo il legislatore, a far *conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato*³³.

3. *Le fragili fondamenta della scuola forense*

Quando si parla di scuola ci si riferisce a qualcosa che va al di là del mero rapporto tra docente e allievo, tanto che in passato la si è paragonata, nel suo rapporto con lo Stato democratico, a quegli organi del corpo umano che hanno la funzione di creare il sangue³⁴.

Istituire una scuola non può essere ridotto a un mero adempimento a un impianto normativo o a uno scopo utilitaristico per un ritorno in termini di consenso. Occorre, prima di tutto, capire cosa si è disposti a investire, in termini economici, d'impegno, morali, magari affrontando questioni sgradevoli e poco remunerative sotto il profilo dell'immagine. È inutile, peraltro, nascondere che un ordine chiamato a organizzare un impianto di questo genere – ammesso che abbia le competenze tecniche per farlo – per prima cosa tende a guardare al numero dei destinatari dei corsi, perché se la scuola forense è obbligatoria, ci si dovrebbe anzitutto preoccupare di assicurare a tutti la possibilità di parteciparvi.

L'ordine giuridicamente *può*, e questo è un dato di fatto previsto dalla normativa³⁵, istituire la scuola. Moralmente, tuttavia, esso non dovrebbe esimersi dall'istituirlo, salvo il fatto che in ordini caratterizzati da grande espansione³⁶ i numeri dei praticanti avvocati non facilitano, ovviamente, un'apertura totale, aprendosi così uno scenario non solo di aspettativa verso gli altri soggetti deputati all'istituzione dei corsi di for-

³³ Come enfatizza l'art. 41 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

³⁴ P. CALAMANDREI, *Discorso al III Congresso dell'Associazione a difesa della Scuola nazionale*, Roma, 11 febbraio 1950, il quale lamentava che al momento di elencare gli elementi fondamentali di una società democratica spesso si dimenticasse di considerare la scuola.

³⁵ L'art. 2 del D.M. 5 novembre 2018, n. 133, prevede che i corsi di formazione possono essere organizzati dai consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. Nel caso di organizzazione da parte degli altri soggetti previsti dalla legge e delle associazioni forensi, i corsi devono essere accreditati dai consigli dell'ordine.

³⁶ Gli iscritti all'inizio del 2018 a Milano, secondo la *Rivista del Consiglio*, pubblicata dall'Ordine degli Avvocati di Milano, Milano 2017-2018, 13, erano 19.107. Gli iscritti all'inizio del 2018 a Roma, secondo *I numeri dell'avvocatura*, edito da Cassa Forense, erano 24.962.

mazione, ma anche di scelte complesse che potrebbero essere influenzate da riflessi politici mescolati a tematiche tecniche³⁷.

Un ordine professionale può far nascere una scuola, accoglierla nel territorio, organizzarla, ma non può essere la scuola, la quale deve perseguire i propri intenti libera da vincoli programmatici politici e pensare su di un piano di flessibilità che la renda polifunzionale, orientata a una costante messa in gioco dei propri strumenti³⁸. Deve, in definitiva, proiettarsi verso l'allievo senza pretese di risposte nozionistiche, libera dal timore ma con l'istinto di creare concorrenza positiva, portandolo alla vera resa funzionale alla professione, che è quella di progettare la migliore difesa del diritto e della libertà.

A monte di tutto questo, occorrono scelte coraggiose, intraprendenza imprenditoriale e politica, voglia di mettere in gioco sforzi economici e scientifici. Per far questo occorre, credo, uscire da un sistema ancorato al volontariato che ha avuto il suo giusto percorso negli ultimi venti anni e che, oggi, deve cedere il passo ad impostazioni funzionali, adeguate alla prima aspettativa che una categoria deve porsi: far crescere nuovi professionisti che rispondano alle esigenze economiche, deontologiche, etiche della società attuale.

4. *Dai Baby boomers alla Generazione Z*

Il primo scoglio da superare in questa delicata fase è la frattura che si avverte, pressante, tra il mondo dell'accesso all'avvocatura, fatto di speranze e proiezione al futuro, e chi interpreta il presente della nostra professione, indebolito da una situazione lavorativa difficile e poco propenso a dedicarsi alle aspettative altrui.

Chi inizia oggi il suo cammino nel nostro mondo professionale deve relazionarsi con uno scenario totalmente diverso rispetto a solo qualche anno fa; sull'altra sponda, chi pretende di insegnare in una scuola forense deve portare sicuramente la propria esperienza, ma anche cercare ambiti

³⁷ Si è sostenuto da F.A. RATTI, F. COLITTI, *Aspetti organizzativi* (della Scuola forense), in *Cultura e diritti*, 2018, NS, 105, che la didattica basata sullo studio dei casi, la discussione comune e l'esercitazione suggerisce che il lavoro sia basato su classi composte da un numero contenuto, al massimo 50, di discenti. Su questa base, se il sistema è chiamato a garantire l'accesso a tutti i praticanti che ne facciano richiesta si dovranno attivare corsi paralleli, mentre le scuole che vorranno limitare l'accesso dovrebbero prevedere una procedura di selezione per formare una graduatoria.

³⁸ Si veda L. RUSTIGHI, *Il lato oscuro del soggetto. Ripensare le grammatiche dei diritti attraverso la disabilità*, in *Politica e società*, 2016, 220.

di condivisione, senza alimentare la crepa di disaccordo – sofferta oltremodo dal giovane – tra antico e nuovo.

Se una scuola forense ha tra i suoi scopi la particolare funzione di guidare il neolaureato alla professione di avvocato, le cose che si devono far comprendere agli allievi sono, anzitutto, che l'ordine professionale è casa di tutti e che, dunque, è necessaria la collaborazione di vecchi e nuovi al miglioramento. Non solo: la scuola deve essere vista come un servizio di cui si ha disponibilità a prescindere dal disposto normativo che ne impone la frequenza, emergendo come un preciso adempimento a un patto, non scritto ma imprescindibile, tra generazioni.

Chi oggi domina, quantomeno economicamente e politicamente, lo scenario professionale non può cadere nell'errore, tragico, di pensare che i giovani d'oggi abbiano gli stessi vantaggi di un tempo. È, questa, una tematica talmente sfruttata e logora che nell'idioma è entrata prepotentemente l'espressione di risposta *ok boomer*³⁹, tipica reazione utilizzata per zittire le affermazioni gratuite, se non le paternali distanti dalla realtà, che i membri della *generazione z*, nati pressappoco tra il 1995 e la fine del 2010 subiscono dai *baby boomer*, nati tra il dopoguerra e il 1964.

Il rischio è di condurre due realtà protagoniste a un problema di mancanza di comunicazione tra generazioni. Il diaframma è in fase di esplosione con riguardo al tema dell'ambiente, ma la situazione non è diversa nell'ambito della nostra professione. Esistono strati più emotivi delle nuove generazioni che pensano che i vecchi avvocati abbiano lasciato loro un mestiere sull'orlo della catastrofe, mentre tra i colleghi anziani e più o meno affermati, può accadere di sentir affermare che i nuovi colleghi siano impreparati, irresponsabili e magari anche un po' pigri.

Come spesso accade, la ragione non riposa negli estremi e dobbiamo evitare che si realizzi una frattura che porterebbe a situazioni poi difficili da recuperare.

Qui potrebbe, credo, trovare spazio d'intervento proprio la scuola forense, con *lezioni* che dovrebbero non accentuare le distanze ma provocare una reazione negli allievi, una scossa anche violenta sulla base della compassione per la professione che si svolge.

In una scuola destinata ad aiutare l'inserimento verso la professione, la relazione tra l'allievo e il maestro è ancor più problematica rispetto al

³⁹ L'espressione è di dominio comune, tanto che Chlöe Swarbrick, giovane parlamentare del Green Party neozelandese, mentre argomentava sui benefici dello Zero Carbon Bill, un disegno di legge che avrebbe cancellato le emissioni nocive del Paese entro il 2050, venne infastidita da un altro membro del Parlamento, assai più anziano, con commenti sulla sua età. Al che lei rispose *Ok boomer*, mettendolo a tacere nel silenzio, e nella sorpresa, generale.

percorso classico di studi. Il maestro è ora un collega che deve assolvere a un compito di rara difficoltà: rendere gli allievi partecipi di una conoscenza che li aiuti ad avere la consapevolezza della responsabilità sociale del proprio ruolo, orientandoli nella nuova comunità, portandoli via via all'emancipazione professionale, alla creatività della difesa, al distacco – a volte difficile e penoso ma obbligato – dall'innocenza⁴⁰, nonché ad un concetto di solidarietà che non va confuso con il corporativismo.

Kant sosteneva che uno studente di filosofia dovrebbe anzitutto imparare a filosofare⁴¹, risolvere problemi filosofici piuttosto che, semplicemente, parlare di filosofia. Parallelamente, da un avvocato la società si aspetta non dotte ponderazioni giuridiche ma una difesa concreta e deontologicamente corretta della parte.

Ecco, dunque, riproposto il tema fondamentale di una scuola forense che dovrebbe, credo, preoccuparsi meno dell'esame di abilitazione per agire, invece, nel senso di proporsi con caratteristica quasi rizomatica, contrapposta a quella gerarchica e lineare spalmata su concetti rigidi, indirizzando l'allievo a stabilire connessioni produttive in direzione non solo tecnica, ma anche organizzativa, sociale, deontologica ed etica⁴².

⁴⁰ Nel film *True believer* (Verdetto finale), del 1989, l'esperto avvocato Eddie Dodd dice al giovane Roger Baron: "You want to be a criminal defense attorney? Then know this going in: everybody's guilty. Everybody" (vuoi diventare un bravo avvocato penale? E allora sappilo, siamo tutti colpevoli. Tutti.).

⁴¹ I. KANT, *Notizia sull'indirizzo delle sue lezioni nel semestre invernale 1765-1766*, fa riferimento alla distinzione tra imparare la filosofia e imparare a filosofare, per non creare allievi che siano la "copia di gesso" di un altro essere vivente.

⁴² Dopo aver gettato qualche sasso nell'acqua dello stagno, non mi resta che aspettare Mario Bertolissi alla prossima lezione.